

Né la l.r. n. 8 del 2013 né la delibera sulle distanze (d.g.r. n. 1274 del 2014) definiscono i “*luoghi di aggregazione giovanile*”. Ciò in quanto spetta alle Amministrazioni comunali identificare, in base alla specifica realtà locale e al solo fine dell'applicazione della disciplina sulle distanze dettata dalla d.g.r. n. 1274 del 2014, quei luoghi che effettivamente possano, per la loro natura e per la comprovabile, effettiva e costante frequentazione da parte della gioventù, essere riconosciuti attrattori dell'aggregazione giovanile. Si evidenzia che, stante le finalità di effettiva tutela e prevenzione nei confronti dei giovani perseguite dalla l.r. n. 8 del 2013 e dalla delibera sulle distanze, possono presentare le caratteristiche sopra indicate non solo le strutture che offrono servizi per favorire lo sviluppo e l'aggregazione di adolescenti, preadolescenti e giovani, ma pure strutture aventi finalità differenti o, addirittura, anche semplici spazi aperti. Sarebbe comunque opportuno, considerato che la valutazione di questa particolare tipologia di luogo sensibile investe valutazioni discrezionali, che i Comuni procedessero ad una generale ricognizione dei luoghi in argomento mediante atto formale, e non volta per volta in occasione della eventuale presentazione di richieste di nuova installazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito. Ciò al fine di garantire la certezza del diritto.